

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'Agenzia sdogana le operazioni di MLBO

di Alessandro Bonuzzi

Ai fini Ires, gli **interessi passivi** relativi a prestiti contratti dalla **società NewCo** per l'acquisizione delle partecipazioni nella **società target** devono essere considerati **inerenti** e, quindi, **deducibili** secondo le regole stabilite dall'articolo 96 del Tuir.

Inoltre, nell'ambito della successiva **fusione** (anche inversa) tra le due società, quando si dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite **di cui si chiede il riporto** derivano esclusivamente dai finanziamenti ottenuti dalla *NewCo* al fine di acquisire le partecipazioni nella *target*, le **disposizioni antielusive** contenute nel comma 7 dell'articolo 172 del Tuir **sono disapplicate**.

Questi i principali chiarimenti forniti dalla [**circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E**](#) di ieri che sdogana in via definitiva l'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. MLBO), tipizzata dall'**articolo 2501-bis** cod. civ., con l'intento dichiarato di attrarre gli investimenti esteri.

L'operazione di acquisizione con indebitamento si caratterizza per l'utilizzo della **leva finanziaria**. La società *NewCo* accende dei **finanziamenti onerosi** per l'acquisto delle partecipazioni nella società *target*.

La circolare in commento ammette che gli **interessi passivi consequenti** devono essere considerati **funzionali** all'operazione di acquisizione e, di conseguenza, **inerenti**. Pertanto, per i soggetti Ires, essi sono deducibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 96 del Tuir nonché in osservanza della normativa relativa al *transfer pricing* qualora applicabile.

Peraltra, l'inerenza è da ritenere rispettata sia nel caso in cui l'operazione sia posta in essere da un insieme di soggetti - soci, società di gruppo e finanziatori - esclusivamente residenti in Italia, sia nell'ipotesi di presenza di **soci e/o finanziatori non residenti in Italia**.

La **fusione** tra le due società coinvolte è il logico epilogo dell'acquisizione mediante indebitamento, necessario per garantire il rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria. Al riguardo, l'Ufficio precisa che *"la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali"*.

Ne deriva che eventuali **contestazioni**, fondate sull'**abuso del diritto** o sull'abrogato articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la

deduzione degli oneri finanziari, e non ancora definite, devono essere – in linea generale – **abbandonate** dal Fisco.

Inoltre, la circolare dà il via libera alla **disapplicazione dei limiti antielusivi** relativi al riporto delle perdite e degli interessi passivi operanti nella fusione.

Nell'ambito di un'operazione di LMBO solitamente la società *NewCo* non supera i parametri imposti dal **comma 7 dell'articolo 172 del Tuir**. Il riferimento è al *test* di vitalità e al limite quantitativo del patrimonio netto.

Ciò produce l'effetto di **bloccare** il riporto delle eventuali perdite e degli interessi passivi non dedotti maturati in capo alla *NewCo*.

Sul punto viene chiarito che, se di dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite disponibili derivano **esclusivamente** dai finanziamenti ottenuti dalla *NewCo* per l'acquisto della società *target*, l'**istanza** di disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del Tuir è **accolta**.

In questi casi, quindi, **il riporto dei bonus fiscali è liberato**.

Infine, l'ultimo spunto riguarda i **servizi infragruppo**. La circolare avverte che, quando i soggetti che hanno costituito la *NewCo* hanno raccolto le risorse all'**esterno** del gruppo mettendole, poi, a disposizione per l'acquisto della società *target*, si configura un servizio infragruppo reso alla *NewCo* la cui **remunerazione** deve rispettare quanto prescritto in materia di **transfer pricing**.

Diversamente, non vi è alcun servizio infragruppo quando la *NewCo* ottiene le risorse finanziarie in modo diretto.